

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 399-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PUGLIESE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 1964

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori e alla revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, pubblicata il 31 gennaio 1963 ed entrata in vigore il 15 febbraio dello stesso anno, il Parlamento ebbe ad accordare al Governo delega ad emanare norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti ed arsenali militari, per il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace, e per la revisione delle leggi sul reclutamento, nonché delle circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali.

I motivi della delega furono ampiamente discussi ed approvati dai due rami del Parlamento:

opportunità di procedere alla unificazione dei servizi centrali, che, per affinità di materia, meglio si prestano ad un processo di fusione;

snellimento della struttura burocratica, anche allo scopo di lasciare gli ufficiali ed i sottufficiali ai servizi di comando, di reparti, di istruzione;

necessità di ritocchi agli ordinamenti degli Stati maggiori delle Forze armate;

necessità di riordinamento ed ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari, onde pervenire ad una utilizzazione più razionale degli impianti e delle maestranze;

opportunità di revisione di alcune delle norme sul reclutamento atte a conciliare l'obbligo generale e personale del servizio militare con la tutela dello stato di bisogno economico o morale in cui talune famiglie verrebbero a trovarsi per la chiamata alle armi del loro unico sostegno;

opportunità di ridurre il numero dei tribunali militari con la conseguente revisione della circoscrizione degli stessi.

Il termine per l'emanazione delle norme delegate fu, dall'articolo 1 della legge predetta, stabilito in un anno dalla data della sua entrata in vigore. Pertanto, col 15 febbraio 1964 esso è venuto a scadere.

Il Ministero della difesa, nella seduta del 13 febbraio scorso, ha presentato un disegno

di legge per la proroga di un anno del provvedimento.

Ma, essendo ormai decorso il 15 febbraio, è apparso alla Commissione opportuno modificare la « proroga » in « rinnovo ».

Inoltre, nel frattempo, con decreti in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Governo ha provveduto ad emanare le norme relative alla revisione della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali, nonché quelle concernenti la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Di talchè la materia, contenuta negli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1962, numero 1862, avendo trovato pratica attuazione, può essere stralciata dal provvedimento di rinnovo.

La 4<sup>a</sup> Commissione, nel modificare nei sensi suddetti il provvedimento governativo, ha ritenuto infine di non poter disattendere alcune istanze pervenute dai rappresentanti del personale civile del Ministero della difesa. Infatti, è apparso opportuno che, rinnovandosi la proroga della legge n. 1862, si prevedesse la facoltà del Governo di provvedere, contemporaneamente, alla riorganizzazione dei servizi, alla conseguente modifica degli organici del personale civile, adeguandoli alle nuove esigenze. Ed è apparso altresì opportuno che la Commissione parlamentare, di cui all'articolo 6 della legge citata, sentisse, per i problemi inerenti al personale civile, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Da quanto sopra detto, oltre alla modifica del titolo del disegno di legge governativo, la 4<sup>a</sup> Commissione ha proceduto ad una nuova formulazione del testo:

a) inserendo nell'articolo 1 il rinnovo della delega con gli stessi criteri e modalità previste dalla legge 12 dicembre 1962, numero 1862;

b) stralciando la materia degli articoli 4 e 5 della legge predetta, per cui il Governo ha già provveduto;

c) concedendo nell'articolo 2 la delega al Governo per il riordinamento delle carriere

re e delle categorie, e per la revisione degli organici del personale civile, adeguandoli alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e dei servizi centrali e periferici, e degli stabilimenti e arsenali militari, e, in obbedienza agli articoli 76 e 77 della Costituzione, precisando i principii ed i criteri direttivi;

d) sancendo all'articolo 3 la norma necessaria affinché, come sopra detto, la Commissione, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, potesse sentire, per la materia che le riguarda, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La 4<sup>a</sup> Commissione, attesa la validità dei motivi che hanno indotto il Governo alla richiesta di proroga, considerata, altresì, l'opportunità di aderire alle considerazioni espresse dal personale civile nella circostanza, si onora di presentare il disegno di legge così modificato al Senato della Repubblica, nella certezza che esso vorrà approvarlo, per consentire al Governo di provvedere all'emanazione delle norme necessarie ad una strutturazione più organica dell'Amministrazione e ad una efficienza adeguata alle necessità di difesa del nostro Paese.

PUGLIESE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

**Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori e alla revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali**

*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, per il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace e per la revisione delle leggi sul reclutamento, nonchè della circoscrizione dei tribunali militari territoriali, è prorogato di un anno.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile**

## Art. 1.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente alla emanazione di norme concernenti la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, e il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace.

## Art. 2.

Il Governo è, altresì, delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalità previste dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862, norme aventi valore di legge per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile, adeguandoli alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e dei servizi centrali e periferici, e degli stabilimenti e arsenali militari; e, in particolare, a:

inquadrare, a domanda, gli impiegati dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli organici, avuto riguardo anche al servizio prestato e alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

istituire carriere speciali per il personale di concetto;

agevolare l'inquadramento degli impiegati nelle carriere e categorie corrispondenti

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo della Commissione*).

al titolo di studio posseduto e alle mansioni e funzioni svolte;

stabilire una nuova classificazione professionale ed economica degli operai, uniformando lo stato giuridico per tutto il personale degli stabilimenti e degli arsenali;

estendere le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, agli operai adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale;

emanare norme transitorie atte ad assicurare, nella prima applicazione della legge, un sollecito completamento degli organici e la perequazione nella progressione delle carriere.

#### Art. 3.

La Commissione parlamentare, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sentirà, per i problemi inerenti al riordinamento delle carriere e delle categorie, e alla revisione degli organici del personale civile, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.